

CAMERA DEI DEPUTATI N. 340

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI e FOA

Annunziata il 17 novembre 1953

Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633

ONOREVOLI COLLEGHI! — La provvida legge 28 luglio 1950, n. 633, accordò il termine di un anno agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1953, n. 1827, e dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 936, per l'esercizio della facoltà di provvedere al pagamento dei contributi assicurativi-base arretrati, allo scopo di conseguire le prestazioni assicurative.

Risulta da varie segnalazioni pervenute alle organizzazioni sindacali che un certo numero di impiegati, per non avere avuto tempestiva nozione della legge, non hanno potuto

esercitare la facoltà di cui sopra nel termine stabilito; ed in conseguenza di ciò avrebbero perduto la possibilità di conseguire i suddetti benefici.

Sembra pertanto opportuno riaprire per una sola volta il termine di cui sopra, allo scopo di evitare il danno che deriva agli impiegati in questione.

Poiché il numero di essi non sembra rilevante, non sono a temere aggravii di rilievo a carico delle singole gestioni assicurative interessate; e, pertanto contiamo nella vostra unanime adesione alla nostra proposta formulata nell'unico articolo che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di un anno concesso all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per provvedere al versamento dei contributi assicurativi-base di cui allo stesso articolo, allo scopo di conseguire i benefici delle assicurazioni suddette, è riaperto per la durata di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.